

PROVINCIA DI PIACENZA
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 47/22

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da perdita d'esercizio relativa all'anno 2021 di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza"

Il collegio

Ricevuto il Provvedimento del Presidente proposta n.1876 del 07/12/2022 ad oggetto "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" - Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da perdita d'esercizio relativa all'anno 2021", al fine di esprimere il richiesto parere, si introduce la questione con una premessa che consenta di inquadrare la genesi del debito fuori bilancio

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 e il D.Lgs. n. 207/2001 hanno avviato il processo di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) prevedendo la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 2 del 12 marzo 2003, ha definito i principi per il riordino e la trasformazione delle IPAB in ASP e, con successive direttive, ne ha coordinato il processo di riforma.
- Successivamente, attraverso la Legge n. 12 del 26 luglio 2013, la Regione Emilia-Romagna ha approvato norme di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari prevedendo l'individuazione, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di una unica forma di gestione pubblica;
- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" nasce dalla fusione delle seguenti IPAB:
 - o Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II;
 - o Ospizi Civili di Piacenza;
 - o Fondazione Pinazzi – Caracciolo;
 - o Pio Ritiro di Santa Chiara.
- La Provincia di Piacenza, con delibera di Consiglio Provinciale n. 49 del 20 aprile 2009, ha aderito alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza", approvandone lo Statuto e la Convenzione tra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza".
- la Giunta Regionale con atto n. 999 del 13 luglio 2009 ha deliberato la costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "ASP Città di Piacenza", con decorrenza 1 agosto 2009.

- I soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" sono il Comune di Piacenza con una quota di partecipazione pari al 94%, l'Amministrazione Provinciale di Piacenza con una quota di partecipazione pari al 5%, la Diocesi di Piacenza – Bobbio con una quota di partecipazione pari al 1%.
- L'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale n. 12/2013 prevede che "nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, gli enti soci garantiscono, secondo quanto previsto dagli atti statutari e convenzionali, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite".
- Lo Statuto dell'Asp all'art. 3 recita:
 " ...
 2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fine di lucro.
 3. l'Asp svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi"
- All'art. 24 lo Statuto prevede che "l'Amministratore Unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

 e) proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione".
- La Convenzione fra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'assemblea dei soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" all'articolo 7 stabilisce che "in caso di perdite d'esercizio, dopo l'approvazione del piano di rientro predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ciascun socio ente territoriale parteciperà al programma dell'eventuale disavanzo non coperto dal piano di rientro in misura corrispondente alla propria quota di partecipazione. Il Comune di Piacenza si assumerà altresì la quota di disavanzo relativa alla Diocesi di Piacenza – Bobbio".
- Con deliberazione n. 2 del 3 agosto 2022 l'Assemblea dei Soci dell'ASP Città di Piacenza ha approvato il Bilancio consuntivo dell'anno 2021, che presenta una perdita di esercizio pari ad € 588.780,00;
- con deliberazione n. 12 del 21 ottobre 2022 l'Amministratore unico di ASP Città di Piacenza ha approvato apposito documento denominato "Analisi della situazione economica di ASP Città di Piacenza – ottobre 2022", che è stato sottoposto nel medesimo giorno all'Assemblea dei Soci per le eventuali determinazioni di competenza, proponendo una copertura da parte dei soci della perdita d'esercizio anno 2021;

- con deliberazione n. 3 del 21 ottobre 2022, l'Assemblea dei Soci si è riservata di analizzare e valutare in separata sede il documento indicato al precedente punto in quanto pervenuto alle ore 11.00 del 21/10/2022;
- che con successiva deliberazione n. 4 del 2 novembre 2022, l'Assemblea dei Soci ha approvato il documento "Analisi della situazione economica di ASP Città di Piacenza – ottobre 2022", così come proposto dall'Amministratore Unico e deliberato la copertura della perdita d'esercizio 2021 ammontante ad Euro 588.780,00 da parte degli stessi soci di ASP;
- Il piano di rientro datato 20/10/2022 proposto dall'Amministratore Unico, ribadisce che ...” non vi è possibilità, allo stato attuale, di ottenere risultati degli esercizi 2022-2024 di tipo positivo e finalizzabili a creare future Riserve di Patrimonio netto in grado di assorbire/coprire le perdite ottenute nel 2021 (per 588.780,00 €).
- In base alla Convenzione tra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" la quota a carico della Provincia di Piacenza per la copertura della perdita d'esercizio relativa all'anno 2021 ammonta ad Euro 29.439,00= (la cui quantificazione è data dalla perdita d'esercizio anno 2021 pari ad Euro 588.780,00 moltiplicata per la quota a carico della Provincia di Piacenza pari al 5%).

Tutto ciò premesso e considerato, dall'analisi dei documenti di programmazione e rendicontazione emerge che:

- I risultati raggiunti dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" nel corso dell'esercizio 2021, sono stati migliori rispetto alla programmazione originariamente prevista, considerato che, come riportato nella Relazione sulla Gestione al Bilancio Consuntivo Esercizio 2021 redatta dall'Amministratore Unico, *"Per l'esercizio 2021 il bilancio pluriennale di previsione 2020-22, approvato ad ottobre 2020 ipotizzava una perdita di € 351.950 in quanto considerava gli effetti del Covid-19 per soli tre mesi; dato assolutamente non confermato nel bilancio di previsione 2021-23 approvato ad ottobre 2021, che ipotizzava una perdita per il 2021 di € 789.598 a causa delle limitazioni, delle restrizioni e di tutte le strategie necessarie per evitare la diffusione del Covid-19 che sono rimaste attive per l'intero anno 2021 (servizi non a pieno regime con posti vuoti, servizi di sanificazione aumentati, parametri di personale aumentati, assenze del personale ancora da contagio, mancata attivazione di nuovi servizi, quali ad esempio l'incremento di 8 posti privati, l'attivazione della comunità mamma-bambino, l'attivazione di un secondo bar sociale). Il rendiconto 2021 ha invece chiuso con una perdita di € 588.780 (c'è stato quindi un miglioramento di € 200.817 rispetto alle previsioni)."*
- *"...le perdite del 2021 sono largamente dipendenti dall'emergenza epidemiologica, senza la quale la ASP avrebbe continuato nel percorso che la deve portare all'equilibrio economico e che il percorso di risanamento comunque prosegue, e avrebbe portato - senza la crisi energetica - anche già nel 2022 ad un sostanziale equilibrio".*

Considerato che:

- la Legge Regionale n. 12/2013 all'articolo 3, comma 4, prevede l'obbligo per gli enti soci di una azienda pubblica di servizi alla persona di provvedere al ripiano delle eventuali perdite d'esercizio;
- la Convenzione fra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'assemblea dei soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" stabilisce che ciascun

socio ente territoriale parteciperà al programma di rientro del disavanzo d'esercizio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Dato atto che la quota a carico della Provincia di Piacenza per la copertura della perdita d'esercizio relativa all'anno 2021 ammonta ad Euro 29.439,00;

Ritenuto che, pur non essendo le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) espressamente tipizzate dall'articolo 194 del d. lgs. n. 267/2000, l'obbligo di sostenere gli eventuali disavanzi d'esercizio delle stesse e la conseguenza di ricondurre la copertura al sistema di bilancio provinciale, producono la formazione di debiti fuori bilancio;

Valutato, pertanto, necessario, procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs del D.lgs. 267/2000 in quanto tale debito ha i requisiti di carattere generale, presupposti del riconoscimento;

Dato atto che sulla base delle stime e delle valutazioni effettuate, nel corso dell'esercizio 2021 la Provincia aveva accantonato, prudenzialmente, la somma di euro 40.000,00 per far fronte alla perdita ipotizzata, per il medesimo esercizio, dell'Asp Città di Piacenza, e che tale somma è confluita nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 così come risultante dall'allegato A1 del rendiconto approvato con delibera del Consiglio Provinciale del 28/04/2022 n. 12;

Dato atto che alla copertura del suddetto debito fuori bilancio si provvede con variazione di bilancio attraverso il prelievo dall'apposito accantonamento effettuato nel risultato di amministrazione 2021, a favore di apposito capitolo P.F. U.2.04.18.00.000 "Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese";

Si ricorda che la deliberazione adottata dall'organo consigliare dovrà essere trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone successiva evidenza al Collegio dei Revisori.

Tutto ciò premesso e considerato il Collegio

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte della Responsabile dell' Ufficio di staff bilancio patrimonio e Acquisti, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del TUEL;

VISTO l'art. 239, primo comma, lett. b), n. 6, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTO l'art. 194, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

ESPRIME

parere favorevole sul provvedimento del Presidente 1876 del 07/12/2022 in ordine a:

- riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da perdita d'esercizio relativa all'anno 2021 di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza";
- sulla correlata variazione di bilancio che provvede al prelievo dell'apposito accantonamento effettuato nel risultato di amministrazione 2021, come da allegato 1) alla deliberazione del Presidente;

- il permanere degli equilibri generali di bilancio, con riferimento alla variazione proposta come da allegato 2) alla deliberazione del Presidente;
- l'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati e dei principi contabili degli enti locali;
- la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Il Collegio ritiene, infine, opportuno e necessario proporre al Consiglio di valutare l'esercizio della facoltà di recesso, prevista dall'art. 9 c. 2 della convenzione stipulata tra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'Assemblea dei Soci il 3 giugno 2009, o comunque per procedere alla modifica dell'art. 24 dello Statuto dell'Asp e dell'art. 7 della Convenzione fra i soci, in precedenza richiamata, affinché venga stabilito che l'impegno dei soci Enti pubblici territoriali a far fronte ad eventuali disavanzi di gestione dell'Asp venga commisurato in misura corrispondente al volume delle attività conferite da ciascuno di essi nell'esercizio in cui si è registrata la perdita.

L'Organo di revisione

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
(dott. Arnaldo Senizza)

IL REVISORE
(dott.ssa Ester Castagnoli)

IL REVISORE
(dott. Alessandro Rossetti)